

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	221
Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	221
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	227
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	230
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativo</i>)	247

SEDE PLENARIA

Mercoledì 2 giugno 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, dottor Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ». (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 20 maggio 1999.

Il deputato Giacomo GARRA (FI), intervenendo sul complesso degli emendamenti (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*) sullo schema di decreto legislativo sul riordino del CONI, premette che è all'esame del Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo che dovrebbe prevedere il riassetto degli attuali diciotto ministeri, riordinando le funzioni ministeriali in dieci ministeri tra i quali è finora dubbio se rientri il ministero per i beni culturali ed ambientali.

È per questa ragione che ha presentato una serie di emendamenti che attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri funzioni che nei confronti del CONI vengono assegnate dallo schema di decreto legislativo al ministero retto dall'on. Melandri.

L'emanazione del decreto legislativo per il riordino del CONI, più in generale,

si collega sia all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge n. 59 del 1997 il cui termine finale per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 luglio 1999 dalla cosiddetta legge Bassanini *quater*, sia all'articolo 14 della stessa legge che testualmente persegue le finalità del raggiungimento dell'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi, della quale non vi è traccia nel testo dello schema in esame.

Ritiene che la relazione governativa che accompagna lo schema di decreto legislativo prevede la riorganizzazione dell'assetto burocratico-amministrativo del CONI: ritiene che non ci sia una effettiva semplificazione dell'azione, una effettiva riduzione dei costi, un effettivo miglioramento della funzionalità, una effettiva trasparenza della gestione e non si rafforza il potere di autorganizzazione del CONI.

Sotto questo profilo è favorevole alle proposte emendative, come l'emendamento Frattini 8, volte ad assicurare che con il riordino si rispettino gli *standard* del riordino medesimo coerente ai dettami dell'articolo 14 della legge delega.

Il riordino appare nella sostanza « punitivo » dell'autonomia dello sport come si evince dal fatto che nessuna delle proposte avanzate dal CONI per assicurare lo snellimento burocratico o la migliore funzionalità dell'ente è stata recepita nell'articolato. Non sono state recepite, ad esempio, le richieste relative alla possibilità di costituire agenzie o società per azioni controllate per l'esercizio di attività economiche inerenti alle funzioni del CONI medesimo. Né sono state recepite le proposte per l'attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI. A tal riguardo dichiara di aderire all'emendamento Frattini 16, che sottoscrive.

Reputa che nell'articolato, senza alcuna base di delega, si individui una logica « punitiva » nei confronti di presidenti federali e, conseguentemente, del consiglio nazionale del CONI, giacché sono stati ridimensionati sia il ruolo che le funzioni, sia dei presidenti federali, sia

del consiglio nazionale, con sostituzione di un sistema che ha ben funzionato per oltre cinquant'anni con un altro sistema che non offre alcuna garanzia di buon funzionamento.

Desidera soprattutto evidenziare come il potere di autorganizzazione del CONI sia stato vanificato o depotenziato.

Invero lo statuto resterà vincolato ad una serie di rigide disposizioni previste nella normativa di rango legislativo qual è il decreto legislativo al nostro esame. A titolo esemplificativo fa presente che se il CONI deve uniformarsi ai principi dell'ordinamento internazionale o agli indirizzi emanati dal CIO e intende modificare il proprio statuto, le relative approvazioni comporteranno un provvedimento legislativo. Il vincolo per il CONI sarebbe stato evitato ove invece il decreto legislativo si fosse limitato a stabilire norme di principio ed avesse lasciato all'autonomia statutaria del CONI la regolamentazione dell'autonomia medesima e l'assetto organizzativo. Ritiene che se gli emendamenti più significativi non saranno accolti dal relatore e dalla Commissione si farà compiere al CONI un notevole passo indietro rispetto all'assetto attuale. Ricorda che il vigente statuto è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica mentre lo schema del decreto legislativo al nostro esame comporterà che per ogni futura modifica o integrazione dello statuto del CONI occorra un provvedimento legislativo.

Con riferimento alle forti denunce relative al testo dell'articolo 2 con la previsione di un termine di appena 180 giorni entro i quali il CONI dovrebbe darsi un nuovo statuto a pena di commissariamento, un qualche miglioramento è venuto dal parere proposto dal relatore. Al riguardo dichiara di ritirare il proprio emendamento 10 e di sottoscrivere l'emendamento Frattini 11.

Quanto all'articolo 3 non comprende perché non rimettere alle scelte statutarie la determinazione circa il ruolo del segretario generale che in atto rientra nel novero degli organi del CONI. A tal riguardo dichiara di aderire all'emenda-

mento Frattini 20 che sottoscrive. Inaccettabili sono comunque le ipotesi di ineleggibilità per i membri del Parlamento che richiederebbero oltretutto una legge formale. Del pari meritevole di approvazione sono gli emendamenti che cancellano il comma 4 dell'articolo 3. A tal riguardo dichiara di aderire agli emendamenti Frattini 22, 24-*bis* e 25.

All'articolo 4 vi è poi la previsione di una partecipazione di atleti non inferiore al trenta per cento: sarebbe utile l'approvazione del suo emendamento 36 volto a introdurre un tetto massimo.

Si dichiara favorevole agli emendamenti volti a restituire al consiglio nazionale l'approvazione del bilancio, la definizione degli indirizzi e dei programmi nonché l'elezione della giunta esecutiva, a modifica dell'articolo 5 proposto dal Governo e a tal riguardo dichiara di aderire agli emendamenti Frattini 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 53 e 54.

Non reputa condivisibili le ineleggibilità in seno alla giunta dei presidente federali, prevista dal comma 4 dell'articolo 6 e a tal riguardo dichiara di aderire agli emendamenti Frattini 56, 61, 62, 64, 68 e 71.

Circa gli emendamenti all'articolo 7, sottoscrive l'emendamento Frattini 72.

Quanto all'articolo 8 ribadisce di essere contrario alla ineleggibilità a presidente CONI dei presidenti delle federazioni e dichiara di aderire all'emendamento Frattini 75. Se si vuole evitare una palese incostituzionalità, si può al limite configurare una incompatibilità ma non una ineleggibilità.

In ordine agli emendamenti relativi all'articolo 9, sottoscrive gli emendamenti Frattini 78 e 80 e ribadisce che l'articolo 10 non deve alterare competenze che in atto competono a regioni ed enti locali e al riguardo dichiara di aderire agli emendamenti Frattini 91 e 93.

Analoga osservazione vale per il venimento della potestà regolamentare delle federazioni conseguente al testo dell'articolo 14 dello schema al nostro esame. A tal riguardo sottoscrive gli emendamenti Frattini 98, 104, 106, 111, 120 e 121.

Sulle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 17 dichiara di aderire agli emendamenti Frattini 116, 118 e 124.

Sulla totale abrogazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426 istitutiva del CONI esprime qualche dubbio: era forse sufficiente la sola abrogazione delle disposizioni che avevano fatto richiamo al miglioramento fisico e morale della razza previsto dal testo dell'articolo 2, mentre il testo dell'articolo 1 e il riferimento alle dipendenze del CONI dal PNF era stato abrogato sin dal 2 agosto 1943 con regio decreto n. 704, che aveva soppresso il PNF e stabilito il passaggio del CONI alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Precisa che ben due interpellanze a firma Berlusconi, Pisanu ed altri sono state ignorate dal Governo. Spera che non tocchi analoga sorte alle proposte emendative che vengono dal gruppo di Forza Italia e più in generale dal Polo della libertà.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), pur riconoscendo che la proposta di parere presentata dal relatore apporta miglioramenti al testo del Governo, fa presente di aver presentato la proposta di parere alternativo (*vedi allegato 3*) con cui si evidenzia la diversa impostazione di una regolamentazione dell'ordinamento degli organi sportivi. Osserva che il provvedimento in esame disciplina la struttura, la natura degli organi del CONI: ritiene che sarebbe stato più opportuno demandare tale aspetti alla sede statutaria. Aggiunge che la legge delega n. 59 del 1997 non sembra consentire un intervento normativo così puntuale. Dichiara di essere comunque disposto ad esaminare gli emendamenti in modo da pervenire ad un confronto che porti ad una soluzione accettabile del testo governativo. La proposta di parere alternativo intende segnalare che le pubbliche amministrazioni devono essere semplificate nella loro struttura: in tale ottica si rinvia allo statuto ciò che lo schema di decreto in esame disciplina direttamente. Fa notare che occorre arrivare, in attesa della legge

di riforma dello sport, ad un risultato tale da garantire la sintesi tra le diverse posizioni in modo da evitare l'affermazione secondo cui il Governo ha regolato il sistema degli ordinamenti sportivi avvalendosi del suo potere di maggioranza sulla minoranza.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprimendo il parere sugli emendamenti presentati alla proposta di parere depositata esprime parere contrario sull'emendamento Bonatesta 1, Garra 2. Si riserva di riformulare l'emendamento Lubrano di Ricco 3. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Bonatesta 4: si dichiara favorevole all'emendamento Bonato 5 ed invita al ritiro dell'emendamento Bonato 6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pinggera 7.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), intervenendo in riferimento all'emendamento Pinggera 7, fa presente l'opportunità di inserire all'articolo 2, comma 1, il riferimento non solo alle province autonome di Trento e Bolzano ma anche di tutte le regioni a statuto speciale.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, concordando con le considerazioni del deputato Di Bisceglie si riserva di riformulare l'emendamento Pinggera 7. Invita al ritiro dell'emendamento Frattini 8; esprime parere contrario sull'emendamento Garra 9.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il deputato Garra ha ritirato il suo emendamento 10.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Frattini 11 ritenendolo assorbito dal punto 12 della proposta di parere depositata. Relativamente poi agli emendamenti Pinggera 12, Marchetti 13, Di Bisceglie 14 e Frattini 15 che affrontano la questione della organizzazione periferica del CONI, si dichiara favorevole alla for-

mulazione dell'emendamento Frattini 15 in base al quale sarà lo statuto del CONI a decidere l'articolazione periferica dell'organizzazione dell'ente. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Pinggera 12, Marchetti 13 e Di Bisceglie 14.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com.) fa presente che possono esserci situazioni per cui l'articolazione territoriale a livello regionale non appare sufficiente.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) fa presente che occorre una maggiore specificazione rispetto a quella conseguente all'accoglimento dell'emendamento Frattini 15. Pur rilevando che il rinvio allo statuto per la organizzazione periferica del CONI appare la strada più opportuna, fa presente la necessità di prevedere nel testo del provvedimento anche il riferimento all'organizzazione regionale e provinciale al fine di dare un segnale sulla rilevanza riconosciuta all'aspetto spontaneo dello sport, quale è quello legato al territorio, rispetto all'aspetto ordinamentale.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U) ricorda l'anomalia del CONI in Italia dove la competenza in materia di sport è regionale. È necessario un interlocutore che territorialmente abbia competenza specifica sullo sport sia per l'aspetto relativo alla promozione sia per l'aspetto relativo all'impiantistica. Aggiunge che la previsione dell'articolo 2, comma 4, fa ritenere che il Governo intendesse evidenziare più tale profilo rispetto all'aspetto organizzativo del CONI e quindi alla prevaricazione dell'autonomia dello stesso.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) condivide le osservazioni del relatore e aggiunge che il testo in esame comprime l'autonomia statutaria del CONI il quale è in grado di decidere sulla propria organizzazione periferica. Se così non fosse si dovrebbe ritenere che il CONI è un ente strumentale. Se si decide comunque di porre un limite all'autonomia statutaria in merito alla organizzazione periferica, oc-

corre inserire il riferimento non solo al dato regionale, ma anche a quello provinciale.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) *relatore*, prendendo atto delle considerazioni formulate in merito all'articolo 2, comma 4, si riserva di riformulare gli emendamenti Piggera 12, Marchetti 13, Di Bisceglie 14 e Frattini 15 relativi a tale aspetto. Esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 16; invita al ritiro dell'emendamento Piggera 17; si rimette alla Commissione per l'emendamento Miraglia del Giudice 18.

Il deputato Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDR) fa presente che l'emendamento 18 prevede fra gli organi del CONI il segretario generale che è da ritenersi una vera e propria struttura amministrativa ed un vero e proprio organo.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonato 19, Frattini 21 e Frattini 22. Invita al ritiro dell'emendamento Frattini 20.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), in riferimento all'emendamento 22 fa presente che le incompatibilità previste all'articolo 3, comma 4, sono da ritenersi in contrasto con il principio dell'autonomia statutaria visto che si indicano al CONI o alle federazioni i soggetti che non possono essere eletti come titolari degli organi. Pur comprendendo le motivazioni che portano a ritenere incompatibile con la carica di organo del CONI un'autorità di governo fa presente che per la prima volta un decreto delegato, in assenza di una delega specifica sul punto, disciplina le incompatibilità e le ineleggibilità dei parlamentari nazionali europei. Invita a verificare se esista una analoga previsione negli altri Paesi europei. Ricorda che la disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità dei parlamentari è prevista da una legge generale. Non si può pensare di intervenire su tale aspetto con un de-

creto delegato in assenza di una delega specifica.

Il deputato Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (UDR) condivide le considerazioni del deputato Frattini.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) invita a considerare che in occasione dell'audizione, svoltasi nella giornata di ieri presso le Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio non è intervenuto sulle proposte di riforma relative al Parlamento, al bicameralismo e al riparto di funzioni fra le due Camere.

Il deputato Francesco BONATO (MISTO-RC-PRO) fa presente l'opportunità di estendere le considerazioni del deputato Frattini sulle incompatibilità ed ineleggibilità dei parlamentari nazionali ed europei anche agli altri soggetti indicati al comma 4. In caso contrario si potrebbe pensare ad una forma di autotutela.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, prendendo atto delle osservazioni emersi si riserva di riformulare l'emendamento Frattini 22, la cui riformulazione assorbe anche l'emendamento Frattini 23. Esprime parere contrario sull'emendamento Bonatesta 24 e invita al ritiro dell'emendamento Frattini 24-*bis*.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), intervenendo relativamente all'emendamento 24-*bis*, fa presente che la proposta di sostituzione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 tende a prevedere principi stringenti da seguire nella redazione dello statuto del CONI senza arrivare a regole precettive. Sulla base dei principi così dettati il Ministero potrà esercitare la vigilanza senza però arrivare alla rigidità che sarebbe stata conseguente ad una previsione diretta all'interno del decreto legislativo.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Frattini 25 e Bonatesta 26.

Si rimette alla Commissione per gli emendamenti Frattini 27 e Frattini 28.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), relativamente ai suoi emendamenti 27 e 28 fa presente che l'ipotesi di due presidenti federali come vicepresidenti consentirebbe di evidenziare una rivalutazione dei presidenti federali eletti dalla base.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 29; si dichiara favorevole sugli emendamenti Bonato 30 e Bracco 32. Invita al ritiro dell'emendamento Marchetti 31 e Marchetti 33 in relazione al quale fa presente che nell'ultima parte del punto 4) della proposta di parere è inserito il riferimento ai presidenti regionali.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com.) fa presente l'opportunità di inserire al punto 4) anche il riferimento ai presidenti provinciali.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) osserva che la previsione dell'emendamento Marchetti 33 deve essere considerata in collegamento con la riformulazione che il relatore si è riservato di proporre relativamente agli emendamenti concernenti l'organizzazione periferica del CONI.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, preso atto delle considerazioni emerse, si riserva di riformulare l'emendamento Marchetti 33; esprime parere contrario sugli emendamenti Frattini 34, Frattini 35; Marchetti 37, Bonato 38 e Bonatesta 39; invita al ritiro dell'emendamento Garra 36.

Il deputato Francesco BONATO (Misto-RC-PRO) relativamente al suo emendamento 38 fa presente che con esso si

intende ampliare la partecipazione degli atleti e segnalare la questione di genere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di prendere in considerazione al questione di genere.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso sull'emendamento Bonato 38, si rimette alla Commissione. Si riserva di riformulare l'emendamento D'Alessandro Prisco 40, Frattini 42 e Marchetti 43. Esprime parere contrario agli emendamenti Zanoletti 41 e Bonato 44. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Miraglia del Giudice 45 e Zanoletti 46. Esprime parere contrario sugli emendamenti Miraglia del Giudice 47, Miraglia del Giudice 48, Zanoletti 49 e Frattini 50.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone, vista la concomitanza dei lavori delle Commissioni permanenti di proseguire nella seduta di domani, giovedì 3 giugno, la formulazione del parere del relatore sugli altri emendamenti depositati, rinviando al periodo successivo alle elezioni europee le deliberazioni.

Il deputato Francesco BONATO (Misto-RC-PRO) fa presente la inopportunità del proseguimento dei lavori della Commissione anche nella seduta di domani visti gli impegni per la campagna elettorale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, prendendo atto della richiesta propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al periodo successivo alle elezioni europee.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL SENATORE PAOLO GIARETTA, RELATORE

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 »;

rilevato che detto schema di decreto, nel rispetto della delega parlamentare, deve necessariamente limitarsi ad intervenire sul riordino del CONI, mentre la complessità del fenomeno sportivo sotto il profilo sociale ed economico richiede un più ampio intervento normativo, a partire dalla definizione di nuove regole in materia di ordinamento della società ed associazioni sportive dilettantistiche, della promozione dello sport di base nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, di lotta al doping, di finanziamento dell'attività sportiva alla luce della nuova realtà dei concorsi pronostici, di rapporto tra ordinamento sportivo e giustizia ordinaria, argomenti per una parte dei quali da tempo il Parlamento sta esaminando disegni di legge, la cui approvazione acquista una particolare urgenza alla luce delle innovazioni previste nell'ordinamento del CONI;

segnalato l'auspicio della Commissione che il Governo provveda a convocare in tempi ristretti la preannunciata Conferenza Nazionale dello Sport, quale sede in cui verificare con le parti interessate le prospettive di un aggiornato modello di gestione dello sport italiano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) al comma 1 dell'articolo 2 è opportuno esplicitare tra i compiti del CONI una specifica azione di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;

2) al comma 3 dell'articolo 3 si ritiene necessario prevedere che le incompatibilità non si applichino ai componenti in carica degli organi di cui al comma 1 di detto articolo fino alla formazione dei nuovi organi;

3) va prevista la soppressione del comma 4 dell'articolo 3, ritenendosi che l'eventuale costituzione di organi di garanzia rientri nella piena autonomia statutaria;

4) all'articolo 5 si ritiene necessaria una maggiore valorizzazione del ruolo del Consiglio Nazionale, massimo organo dell'ente rappresentativo delle varie realtà del mondo dello sport, riconoscendogli un potere di indirizzo generale sull'attività e sui criteri di formazione del bilancio; appare inoltre opportuno prevedere tra i componenti del Consiglio Nazionale una rappresentanza dei presidenti regionali del CONI;

5) al comma 2 dell'articolo 6 appare opportuno prevedere che similmente a quanto previsto per il presidente del

Comitato nazionale sport per tutti partecipi con diritto di voto un rappresentante della Federazione Italiana Sport Disabili per le deliberazioni concernenti ogni aspetto della pratica sportiva dei disabili, ai fini dello loro più piena integrazione nel movimento sportivo; all'articolo 9 appare opportuno prevedere tra i componenti del Collegio elettorale i Presidenti dei Comitati regionali del CONI;

6) si ritiene necessaria la sostituzione dei commi 4 e 5 dell'articolo 6 con il seguente testo: «Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio nazionale, nonché i componenti degli organi delle federazioni sportive nazionali. Lo statuto del CONI stabilisce il termine entro il quale detti soggetti devono cessare dalle rispettive cariche per poter essere eletti nella giunta nazionale del CONI;

7) per quanto riguarda la previsione dell'articolo 10 riguardante il Comitato nazionale sport per tutti pur prendendo atto delle osservazioni di principio formulate dalle Regioni si ritiene utile confermare tale previsione in attesa di una più complessiva regolamentazione legislativa di una materia che ha assunto un primario rilievo culturale e sociale, segnalando che il comma 1 dell'articolo 2 richiama esplicitamente i limiti posti all'attività del CONI dal decreto del Presidente della Repubblica 616/77; si richiama l'opportunità che in detto Comitato possa essere rappresentata anche la realtà scolastica;

8) si ritiene necessaria la soppressione del comma 2 dell'articolo 12, trattandosi di materia da rinviarsi all'autonoma determinazione statutaria;

9) si richiede una migliore formulazione dell'articolo 14, esplicitando con più chiarezza il permanere di alcune funzioni pubblicistiche in capo alle federazioni relativamente in particolare alla potestà regolamentare, tecnica e disciplinare, precisando altresì che nulla viene innovato circa il patrimonio delle singole federazioni;

10) è opportuno prevedere all'articolo 15 che gli statuti delle federazioni nazionali debbano esplicitare l'assenza del fine di lucro ed il principio della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque lo desideri in condizioni di parità;

11) anche con riferimento all'intesa tra Governo ed Organizzazioni Sindacali in data 13.2.1999, i cui contenuti sono dalla Commissione sostanzialmente condivisi, occorre sostituire l'articolo 16 del testo con una norma che confermi per il personale CONI in servizio presso le federazioni il mantenimento dell'attuale stato giuridico di pubblico impiego, ai sensi del d.l.vo 29/93 e successive integrazioni e modificazioni, come personale dipendente dallo stesso CONI comandato presso le federazioni sulla base di apposite convenzioni che determinano anche la distribuzione dei relativi oneri finanziari. Resta fermo che per il personale che le federazioni eventualmente assumano ex novo si applicherà il rapporto di impiego privato;

12) si ritiene necessaria una riformulazione delle norme transitorie di cui all'articolo 17, prevedendo: *a)* l'approvazione dello statuto del CONI da parte dell'attuale Consiglio Nazionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; *b)* l'approvazione degli statuti delle federazioni sportive nazionali entro i successivi 180 giorni; *c)* l'elezione e l'insediamento dei nuovi organi entro il 31.12.2000; *d)* il permanere di poteri sostitutivi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI nel caso di non rispetto dei termini da parte del CONI stesso o delle federazioni;

13) appare necessario prospettare un intervento per dare soluzione organica alle procedure di riconoscimento delle federazioni sportive; la situazione attuale, discendente dalla legge 426/42 e successive modificazioni, che viene abrogata dal decreto in esame contiene infatti evidenti anomalie con la presenza tra le federazioni riconosciute di quelle relative ad

attività di dubbio contenuto sportivo e comunque a sport non olimpici, mentre invece hanno lo status di discipline associate sport a carattere olimpico e comunque di larga diffusione. Appare perciò opportuno prevedere esplicitamente che lo

statuto debba disciplinare il procedimento del riconoscimento delle federazioni sportive in base ad elementi oggettivi (ad esempio rappresentanza, carattere olimpico dello sport, prevalenza dell'attività sportiva, ecc.).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »

EMENDAMENTI

Nelle premesse, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« La Commissione segnalato l'auspicio che il Governo provveda a convocare in tempi ristretti la preannunciata Conferenza nazionale dello sport, ritiene opportuno rinviare dopo l'esito di tale conferenza e previa verifica con le parti interessate, ogni decisione in merito alla gestione dello sport italiano ».

1. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Premettere al punto 1):

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità di diritto pubblico. Ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Garra, Migliori, Marotta.

Sostituire il punto 1) del parere con il seguente periodo: « Al comma 1, dell'articolo 2, è opportuno precisare che sarà l'emananda legge sul doping a definire specificatamente i compiti del CONI nell'azione di prevenzione, repressione e lotta in ordine all'uso di sostanze dopanti delle attività sportive, con obbligo di trasmettere rapporto all'autorità giudiziaria circa il profilarsi di estremi di reato a seguito di detta azione ».

3. Lubrano di Ricco.

Sostituire l'osservazione 1, con la seguente:

« All'articolo 2 appare opportuno sopprimere i commi 1 e 4, alla luce dell'invito contenuto in premessa di attenersi all'obiettivo del mero riordino dell'Ente, salvaguardandone l'autonomia, e quindi preservando al CONI il principio di autodeterminazione nella redazione e nell'approvazione dello statuto. Si osserva in particolare che nel comma 1 si opera una riformulazione dei fini istituzionali dell'Ente, al di fuori dei limiti di cui agli articoli 11 e 14 legge n. 59 del 1997 ».

4. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Aggiungere al punto 1):

All'articolo 2, comma 1, vengano sostituite le parole: « ivi comprese » con le seguenti: « ed in particolare ».

5. Bonato.

Aggiungere al punto 1):

All'articolo 2, comma 1, vengano abrogate le parole da: « nonché la promozione » fino al termine della frase.

6. Bonato.

Aggiungere al punto 1):

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Restano salve le

competenze attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475 ».

7. Pinggera.

Aggiungere al punto 1):

All'articolo 2, comma 1, aggiungere dopo la parola: « nazionale » e prima di: « ivi compresi » le seguenti: « coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata, ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle federazioni sportive nazionali, gli statuti ed i regolamenti ».

8. Frattini.

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 2:

« 2. Lo statuto è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali ».

9. Garra, Migliori, Marotta.

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 3:

« 3. Ove lo statuto non venga adottata entro il termine di centottanta giorni dalla data di costituzione, ai sensi del presente decreto, del consiglio nazionale e della giunta nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina ».

10. Garra, Migliori, Marotta.

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 3: « Sostituire le parole: « ...centottanta... con ...trecentosessantanta ».

11. Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 4: « Al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole: « e nel territorio della regione Trentino Alto Adige, a livello provinciale » (oppure « nonché a livello provinciale per le Province autonome di Trento e Bolzano »).

12. Pinggera.

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 4: « Aggiungere infine: « e provinciale ».

13. Marchetti.

Aggiungere la seguente osservazione dopo il punto 1):

« 1-bis) al comma 4 dell'articolo 2 aggiungere dopo « ...regionale. » « e provinciale, », togliendo il punto.

14. Di Bisceglie.

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 4: « Cancellare le parole: « Che attua il principio di conformazione organizzativa a livello regionale ».

15. Frattini.

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, comma 4: « Dopo: « periferica del CONI » e prima di: « è disciplinata » aggiungere: « ha natura privatistica ed ».

16. Frattini.

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

« 5. Il comitato provinciale del CONI, avente sede nella provincia di Bolzano, è tenuto a garantire l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

6. Nella regione Trentino-Alto Adige il CONI è articolato a livello provinciale. Tali articolazioni provinciali esercitano le competenze dei corrispondenti organi regionali ».

17. Pinggera.

Aggiungere dopo il punto 1):

Sostituire l'articolo 3, primo comma, con il seguente:

« Art. 3. - (Organi del CONI). – 1. Sono organi del CONI:

- a) il consiglio nazionale;
- b) la giunta nazionale;
- c) il presidente;
- d) il segretario generale;
- e) il comitato nazionale per lo sport per tutti;
- f) il collegio dei revisori dei conti ».

18. Miraglia Del Giudice, Manzione.

Aggiungere dopo il punto 1): « Venga abrogata all'articolo 3, comma 1, la lettera d) ».

19. Bonato.

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 3, comma 1, lettera d): « Sostituire: « comitato nazionale sport per tutti » con: « Segretario Generale ».

20. Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 1):

All'articolo 3, comma 2: « Cancellare dopo: « alla scadenza degli organi. Il Presidente ed i componenti... (tutto il periodo) ».

21. Frattini.

Sostituire il punto 2):

All'articolo 3, comma 3 e comma 4: « Cancellare ».

22. Frattini, Garra.

Al comma 3, sostituire il punto 2, con il seguente: « si ritiene opportuno sopprimerlo ».

23. Zanoletti, Frattini.

Al comma 3, sostituire l'osservazione 2 con: « All'articolo 3 appare necessario introdurre il principio che le Federazioni Sportive Nazionali sono e rimangono organi del CONI relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza.

Al comma 3, inoltre, si ritiene necessario prevedere che le incompatibilità non si applichino ai componenti in carica degli organi di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo fino alla formazione dei nuovi organi. Si osserva che la natura del CONI è quella di federazione delle federazioni; pertanto la rescissione del vincolo organico tra CONI e federazioni opererebbe una vera e propria riformulazione della natura dell'ente ».

24. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara

Sostituire i punti 2) e 3):

All'articolo 3 i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: « Lo Statuto del conì dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri:

a) composizione del Consiglio nazionale in modo da assicurare la rappresen-

tatività delle varie componenti del movimento sportivo;

b) composizione della Giunta esecutiva in modo da garantirne l'indipendenza e l'autonomia discrezionale rispetto agli altri organi dell'Ente e alle Federazioni sportive nazionali;

c) fissazione di limiti diversificati nella durata degli incarichi della dirigenza sportiva, sia a livello centrale che periferico, in relazione alle funzioni attribuite nonchè alle scelte operate ai sensi dei punti precedenti;

d) rispetto ai principi di democrazia interna e di trasparenza di gestione in tutti i livelli dell'organizzazione sportiva, anche attraverso un'adeguata rideterminazione dei requisiti per l'elezione alle cariche dirigenziali sportive, al fine di consentire una maggiore facilità di accesso alle stesse;

e) decentramento di funzioni degli organi centrali agli organi territoriali;

f) espletamento della funzione di vigilanza, anche tramite la previsione di periodiche verifiche ed ispezioni, nei confronti delle Federazioni sportive nazionali, nel rispetto dell'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione ad esse riconosciuta ai sensi della legge n. 91 del 1981, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio nazionale del CONI e approvati dall'Autorità di Governo vigilante a garanzia del perseguimento dei fini istituzionali del CONI e delle Federazioni sportive nazionali;

g) garanzia dell'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo con l'istituzione della Corte superiore di giustizia la quale stabilisca i criteri generali di orientamento della Giustizia sportiva. Lo statuto provvederà anche a dettare le norme sulla composizione e sul procedimento;

h) attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI e delle Federazioni sportive nazionali;

i) possibilità per il CONI di costituire Agenzie e Società per azioni da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti alle proprie funzioni. Lo Statuto fisserà anche i requisiti per l'eleggibilità alle cariche in seno agli Organi del CONI e definirà le competenze del Consiglio nazionale e della Giunta nazionale ».

[24-bis]. Frattini, Garra.

Aggiungere punto 2-bis: « si ritiene, altresì, necessario che tra gli organi del CONI ci siano il segretario generale e le Federazioni sportive nazionali ».

25. Zanoletti, Frattini, Garra.

Al comma 4, la Commissione ritiene opportuno aggiungere dopo il punto 3 la seguente osservazione: « All'articolo 4 appare opportuno eliminare o, quanto meno ridurre la quota proporzionale prevista al comma 3. Si propone la partecipazione al Consiglio nazionale di 6 atleti e due tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali. È opportuno inoltre prevedere la partecipazione al CN dei presidenti degli Enti di promozione sportiva purchè in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto ».

26. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Aggiungere dopo il punto 3):

« Art. 4 – comma 1 – lettera b) sostituire: ... uno dei quali è nominato ... con: ... due dei quali sono nominati ... ».

27. Frattini.

Aggiungere dopo il punto 3):

« Art. 4 – comma 1 – lettera b) sostituire: ... uno dei quali è nominato ... con: ... due dei quali sono nominati ... ».

28. Frattini.

Aggiungere il punto 3-bis: « sarebbe opportuno modificare l'articolo 4 comma 1 lettera d) escludendo nel testo del decreto la presenza dei tecnici in quanto professionisti.

Si ritiene, altresì, necessario in modo da assicurare l'autonomia statutaria dell'ente, non fissare per legge la quota di presenza degli atleti nel Consiglio nazionale, lasciando allo Statuto del CONI stabilire quantità numeriche e rappresentative ».

29. Zanoletti, Frattini.

Aggiungere dopo il punto 3):

« All'articolo 4, comma 1, lettera d), vengano inserite dopo la parola "atleti" le parole: "che non abbiano subito squalifiche relative all'utilizzo di sostanze dopanti" ».

30. Bonato.

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4 dello schema di decreto legislativo recante "Riordino del CONI", comma 1, lettera d) Sostituire le parole "in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali" con "eletti dagli atleti tesserati alle rispettive categorie federali, secondo le regole stabilite dallo Statuto in numero che deve essere non inferiore al 30 per cento dei componenti di cui alla lettera b)".

conseguentemente sopprimere il comma 3.

31. Marchetti.

Inserire un punto 3-bis così formulato:

« All'articolo 4, comma 1, lettera d) valutare, anche tenendo conto delle diverse realtà esistenti nelle varie discipline sportive, l'inserimento di criteri che consentano di definire meglio la qualifica di atleta e di tecnico ».

32. Bracco, D'Alessandro Prisco.

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4 dello schema di decreto legislativo recante "Riordino del CONI", comma 1, lettera d) Aggiungere la lettera d-bis) cinque presidenti dei comitati regionali e cinque presidenti dei comitati provinciali del Coni, scelti secondo le norme dettate dallo Statuto ».

33. Marchetti.

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4, comma 3 cancellare dopo;... lettera d), fino a: « ... 1, lettera b).

34. Frattini.

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4, sopprimere al comma 3 le parole successive a « lettera d) ».

35. Frattini.

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4, comma 3 lo statuto regola il procedimento per la elezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al 30 per cento e non superiore al 40 per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b).

36. Garra, Migliori, Marotta.

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4, sopprimere il comma 4.

37. Marchetti.

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 4, comma 4, vengano sostituite le parole: « almeno due atleti » con le parole: « almeno tre atleti e tre atlete ».

38. Bonato.

All'articolo 5, la Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione n. 4 con la seguente:

« All'articolo 5 si ritiene opportuno allargare i compiti del Consiglio nazionale prevedendo quali ulteriori competenze quelle di:

stabilire gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente, adottare lo statuto e gli atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

designare il presidente ed eleggere il vice — presidente e i componenti della Giunta nazionale;

approvare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'Ente ed approvare la relazione della Giunta nazionale sulla gestione dell'ente ».

39. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Al punto 4) sostituire le parole: « riconoscendogli un potere di indirizzo generale sull'attività e sui criteri di formazione del bilancio » *con le seguenti:* « riconoscendogli forme di indirizzo generale sull'attività e di collaborazione nella definizione dei criteri di formazione del bilancio ».

40. D'Alessandro Prisco, Bracco.

Al punto 4) sostituire le parole: « riconoscendogli un potere di indirizzo generale sull'attività e sui criteri di formazione del bilancio » *con:* « riconoscendogli il potere di approvazione dei bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'ente e l'approvazione della relazione della giunta nazionale sulla gestione ed attività dell'Ente ».

41. Zanoletti, Frattini, Garra.

Sostituire il punto 4):

All'articolo 5, comma 2 lettera a) sostituire con: ... a) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'ente, adotta lo statuto e gli atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.

42. Frattini, Garra.

Al punto 4 dopo le parole: « dei Presidenti regionali » *aggiungere:* « e provinciali ».

43. Marchetti.

Aggiungere al punto 4):

All'articolo 5, comma 2, lettera c), vengano abrogate le parole: « delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite ».

44. Bonato.

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e di altre discipline sportive associate al CONI o alle Federazioni, sulla base dei requisiti fissati nello Statuto ».

45. Muraglia, Del Giudice, Manzione.

Aggiungere il punto 4-bis):

Si ritiene necessario aggiungere, alla fine, dell'articolo 5 comma 2 lettera c) il seguente testo: « e di altre discipline sportive associate al CONI o alle Federazioni, sulla base dei requisiti fissati nello statuto ».

46. Zanoletti, Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) approva i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'Ente ed approva la relazione della Giunta nazionale sulla gestione dell'Ente ».

47. Miraglia Del Giudice, Manzione.

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) designa il presidente ed elegge il vice-presidente e i componenti della Giunta nazionale ».

48. Miraglia Del Giudice, Manzione.

Aggiungere il punto 4-tris):

Si ritiene necessario aggiungere tra i compiti del Consiglio nazionale quelli di designare il presidente ed eleggere i due vice presidenti e i componenti della Giunta nazionale.

49. Zanoletti, Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

« Il Consiglio nazionale svolge i compiti previsti dallo statuto ».

50. Frattini, Garra.

Sostituire il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera a) con: « ...a) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'ente, adotta lo statuto e gli atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo ».

51. Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, aggiungere alla fine della lettera c):

« c)... e di altre discipline sportive associate al C.O.N.I. o alle federazioni sportive, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto ».

52. Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera f) con:

« ... f) approva i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'ente ed approva la relazione della giunta nazionale sulla gestione dell'ente ».

53. Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera h) con:

« h) designa il Presidente ed elegge i due Vice presidenti e i componenti della giunta nazionale ».

54. Frattini, Garra.

Aggiungere la seguente osservazione 4-bis):

« 4-bis) sostituire la c) del comma 1 dell'articolo 6 come segue:

“c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti, così come specificato dall'articolo 32 della Carta Olimpica, ed uno dei tecnici sportivi tesserati presso soggetti sportivi riconosciuti” ».

55. Di Bisceglie.

Aggiungere dopo il punto 4):

All'articolo 6, comma 1, lettera c) sostituire: « ... almeno tre dei quali eletti

fra gli atleti e i tecnici sportivi tesserati... »
con: « ... almeno uno dei quali eletto fra
gli atleti tesserati... ».

56. Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 4):

*All'articolo 6, comma 1, lettera c) venga
sostituita la parola: « dieci » con la parola:
« quindici ».*

57. Bonato.

Aggiungere dopo il punto 4):

*All'articolo 6, comma 1, lettera c) ven-
gano sostituite le parole: « almeno tre dei
quali » con le parole: « la maggioranza dei
quali ».*

58. Bonato.

Aggiungere dopo il punto 4):

*All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera
c) aggiungere la lettera:*

*« c-bis) due rappresentanti dei comi-
tati regionali, due rappresentanti dei co-
mitati provinciali scelti secondo le norme
dettate dallo Statuto ».*

59. Marchetti.

Aggiungere dopo il punto 4):

*All'articolo 6, comma 1, sostituire la
lettera c) con la seguente:*

*« c) dieci rappresentanti delle Fede-
razioni nazionali, almeno tre dei quali
eletti fra gli atleti tesserati presso soggetti
sportivi riconosciuti ».*

60. Muraglia, Del Giudice, Manzione.

Aggiungere dopo il punto 4):

*All'articolo 6, dopo il punto « c » pre-
vedere l'inserimento di un punto « d »
recante:*

*« d) un rappresentante della Federa-
zione Italiana Sport Disabili espressione
del movimento paraolimpico italiano ».*

61. Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 4):

*All'articolo 6, comma 1, aggiungere la
lettera c):*

*« d) il Segretario Generale del
CONI ».*

62. Frattini, Garra.

Sostituire il punto 5) con il seguente:

*« 5) Venga abrogato il comma 2 del-
l'articolo 6 ».*

63. Bonato.

*Sostituire il punto 5) con il seguente
testo:*

*« 5) occorre modificare l'articolo 6
perchè si ritiene necessario integrare la
giunta nazionale con la presenza del
Segretario Generale e con la presenza di
un rappresentante della Federazione Ita-
liana Sport Disabili, in modo da assicu-
rare la piena integrazione nel movimento
sportivo.*

*È altresì necessario sostituire il comma
1 lettera c) dell'articolo 6 con il seguente
testo:*

Art. 6.

(Giunta Nazionale).

*c) dieci rappresentanti delle Federa-
zioni sportive nazionali, almeno tre dei
quali eletti fra gli atleti tesserati presso
soggetti sportivi riconosciuti ».*

64. Zanoletti, Frattini, Garra.

La Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione n. 5 con la seguente:

Ai fini dello snellimento degli organi appare opportuno modificare l'articolo 6 nei seguenti termini:

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sette rappresentanti delle federazioni sportive almeno uno dei quali eletti tra gli atleti tesserati presso le federazioni di sport olimpici, oltre ad un rappresentante degli Enti di Promozione sportiva».

Sopprimere il comma 2.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La carica di componente della Giunta nazionale non è compatibile con quella di Presidente di federazione sportiva nazionale, di E.P.S. e di componente del Consiglio Nazionale del CONI.

Appare inoltre opportuno che ad ogni deliberazione riguardante la pratica sportiva dei disabili partecipi un rappresentante della Federazione italiana Sport disabili, al fine della loro più piena integrazione nel movimento sportivo».

65. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Sostituire il punto 5) fino a: «... nel movimento sportivo;...», con:

«5) all'articolo 6 inserire tra i membri effettivi della Giunta nazionale un rappresentante della Federazione italiana sport disabili, espressione del Comitato paraolimpico internazionale (IPC), eletto tra i tesserati secondo le modalità di cui al successivo articolo 9;».

66. Di Bisceglie.

Modificare il punto 5 nel senso di prevedere che tra i dieci rappresentanti delle Federazioni sia incluso di diritto un rappresentante della Federazione italiana sport disabili.

67. Pistelli.

Sostituire i punti 5) e 6) con il:
«Art. 6. — commi 2, 3, 4: cancellare».

68. Frattini, Garra.

La Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione n. 6 con la seguente:
«per quanto riguarda le cariche di giunta nazionale si ritiene opportuno prevedere anziché l'ineleggibilità, la incompatibilità con le cariche in ambito federale nei termini che dovranno essere precisati dallo statuto del CONI».

69. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Al punto 6) dopo la parola: «organi», aggiungere: «direttivi», nel secondo periodo, dopo le parole: «lo statuto del CONI stabilisce il termine», aggiungere: «non inferiore a sei mesi».

70. Bracco, D'Alessandro Prisco.

Al punto 6 aggiungere, alla fine del periodo le parole: «Si ritiene necessario chiarire che tali modifiche valgono anche per l'articolo 8 comma 2».

71. Zavoletti, Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 6):

«All'articolo 7, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

“d) sottoporre al Consiglio nazionale il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione”».

72. Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 6):

«All'articolo 7, comma 2, lettera F) aggiungere la seguente:

“f-ter) determina i criteri, in riferimento alle attività di tipo professionistico, ispirati al principio della mutualità af-

finché i proventi derivanti dai diritti televisivi in chiaro e pay-tv e dalle sponsorizzazioni, siano ripartiti alle società professionistiche e dilettantistiche che per la loro attività non beneficiano di tali proventi” ».

73. Zanoletti, Bosi.

Aggiungere dopo il punto 6):

«All'articolo 7, comma 2, lettera F) dopo le parole: « in favore delle stesse », aggiungere le seguenti: « ed i criteri per la loro utilizzazione ».

74. Zanoletti, Bosi.

Aggiungere dopo il punto 6):

«All'articolo 8, comma 2, cancellare le parole: « Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ».

75. Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 6:

«All'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Il Presidente, eletto a norma dell'articolo 9, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri” ».

76. Garra, Migliori, Marotta.

La Commissione ritiene opportuno aggiungere la seguente osservazione: « Per quanto attiene l'articolo 9 stabilire in questa sede il procedimento elettorale appare contrario ai limiti del decreto legislativo come esposti in premessa. Il procedimento indicato, inoltre, appare contrario al principio dello snellimento delle procedure, introducendo un meccanismo molto complesso. Appare quindi opportuno rimandare l'argomento alla definitiva riforma del sistema sportivo ed allo statuto del CONI: Si

ritiene opportuno quindi sopprimere l'intero articolo 9 ».

77. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Aggiungere il punto 6-bis:

« 6-bis) appare opportuno modificare l'articolo 9 con il seguente testo:

“Art. 9.

(Procedimento elettorale).

1. In occasione delle elezioni del presidente e dei componenti della giunta nazionale, il consiglio nazionale è integrato con la presenza dei seguenti soggetti:

a) i presidenti italiani di federazioni sportive internazionali;

b) i presidenti regionali del CONI;

c) gli atleti vincitori di medaglie d'oro agli ultimi giochi olimpici estivi e invernali (nel caso di una squadra il suo capitano);

d) gli atleti vincitori di medaglie d'oro in diverse edizioni dei giochi olimpici.

Nel consiglio nazionale elettivo dovrà comunque essere garantita la presenza di un atleta, con i maggiori titoli sportivi, per ogni federazione olimpica e non olimpica” ».

78. Zanoletti, Garra.

Aggiungere dopo il punto 6:

« Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

“Art. 9.

(Procedimento elettorale).

1. In occasione delle elezioni del Presidente e dei componenti della Giunta

nazionale, il consiglio nazionale è integrato con la presenza dei seguenti soggetti:

a) i Presidenti italiani di federazioni sportive internazionali;

b) i presidenti regionali del CONI;

c) gli atleti vincitori di medaglie d'oro agli ultimi giochi olimpici estivi e invernali (nel caso di una squadra il suo capitano);

d) gli atleti vincitori di medaglie d'oro in diverse edizioni dei giochi olimpici" ».

79. Miraglia Del Giudice, Manzione.

Aggiungere, dopo il punto 6):

Sostituire l'articolo 9 con nuovo testo:

« 1. In occasione delle elezioni del presidente e dei componenti della giunta nazionale, il consiglio nazionale, è integrato con la presenza dei seguenti soggetti:

a) i presidenti italiani di federazioni sportive internazionali;

b) i presidenti regionali del CONI;

c) gli atleti, o i capitani delle squadre, vincitori di medaglie d'oro agli ultimi giochi olimpici estivi e invernali;

d) gli atleti vincitori di medaglie d'oro in diverse edizioni dei giochi olimpici o dei giochi paraolimpici per gli atleti disabili.

2. Nel consiglio nazionale elettivo dovrà comunque essere garantita la presenza di un'atleta con i maggiori titoli sportivi per ogni federazione olimpica e non olimpica che non abbia ottenuto le medaglie di cui alle precedenti lettere c) e d) ».

80. Frattini, Garra.

Aggiungere, dopo il punto 6):

All'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine, alla lettera a), le parole: « d-bis) ».

81. Marchetti.

Aggiungere la seguente osservazione 6-bis):

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, aggiungere la lettera d) ovvero la formulazione:

« a) dai componenti del Consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), c) e d) ».

82. Di Bisceglie.

Aggiungere, dopo il punto 6):

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: « componenti gli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali » con le seguenti: « eletti dagli atleti e tecnici rappresentanti dei tesserati alle rispettive categorie federali ».

83. Marchetti.

La Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione n. 7 con la seguente:

« Per quanto riguarda il Comitato nazionale sport per tutti previsto all'articolo 10, prendendo atto delle osservazioni di principio formulate dalle Regioni nella Conferenza Unificata, si ritiene utile sopprimere tale previsione rinviando ogni decisione in ordine a tale importante problematica in attesa della complessiva regolamentazione legislativa della materia ».

84. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Sostituire il punto 7) con il seguente:

Sopprimere l'articolo 10.

85. Frattini.

Sostituire il punto 7) con il seguente:

Venga abrogato l'articolo 10.

86. Bonato.

Sostituire il punto 7) con il seguente:

Si ritiene necessario cancellare l'articolo 10 (Comitato nazionale sport per tutti) in rispondenza a quanto richiesto anche dalla conferenza delle regioni.

87. Zanoletti, Frattini.

Aggiungere al punto 7):

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: « pratica sportiva » aggiungere le seguenti: « promuove, organizza e » e dopo le parole: « a livello nazionale » aggiungere le seguenti: « e, attraverso i propri comitati territoriali, a livello locale ».

88. Marchetti.

Aggiungere al punto 7):

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole: « nonché delle regioni » inserire le seguenti: « e delle province autonome di Trento e Bolzano ».

89. Pinggera.

Aggiungere dopo il punto 7):

All'articolo 11, comma 1:

« 1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti designati come segue:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

90. Garra, Migliori, Marotta.

Aggiungere dopo il punto 8):

Sopprimere l'articolo 12, commi 2 e 3.

91. Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 8):

Articolo 13, comma 1. - (Vigilanza):

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre lo scioglimento della Giunta nazionale e la revoca del Presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi deficienze amministrative e contabili tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'Ente ».

92. Garra, Migliori, Marotta.

Aggiungere dopo il punto 8):

Articolo 13-bis (nuovo):

« 1. Lo snellimento burocratico e la migliore funzionalità del CONI sono assicurati anche attraverso l'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI e delle federazioni sportive;

b) possibilità per il CONI di costituire agenzie o società per azioni da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico economiche inerenti alle proprie funzioni. In tale caso i rapporti tra il CONI e le agenzie o società saranno regolati con convenzioni. Gli atti delle agenzie o società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile ».

93. Frattini, Garra.

Aggiungere dopo il punto 8):

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« 1. Lo snellimento burocratico e la migliore funzionalità del CONI sono assicurati anche attraverso l'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI;

b) possibilità per il CONI di costituire agenzie o società per azioni da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti alle proprie funzioni. In tale caso i rapporti tra il CONI e delle società, saranno regolati con convenzioni.

Gli atti delle società compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile ».

94. Miraglia Del Giudice, Manzone.

Aggiungere dopo il punto 8):

« 1. Lo snellimento burocratico e la migliore funzionalità del CONI sono assicurati anche attraverso l'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI;

b) possibilità per il CONI di costituire agenzie o società per azioni da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti alle proprie funzioni. In tale caso i rapporti tra il CONI e delle società, saranno regolati con convenzioni.

Gli atti delle società compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile ».

95. Zanoletti, Frattini.

Sostituire il punto 9) con il seguente:

All'articolo 14, comma 2, vengano sostituite le parole da: « diritto privato » fino alla fine della frase, con le parole: « diritto pubblico ».

96. Bonato.

Sostituire il punto 9) con il seguente:

Alla fine del comma 3 dell'articolo 14, vengano aggiunte le parole: « al quale è fatto obbligo entro sei mesi dal suo insediamento di rivedere, alla luce dei criteri emanati dal CIO, quali federazioni sportive devono essere riconosciute e quali associate ».

97. Bonato.

Sostituire il punto 9) con il seguente:

Alla fine del comma 3 dell'articolo 14, aggiungere le seguenti parole: « esse partecipano alla natura pubblica del CONI nell'esercizio delle potestà regolamentari e disciplinari nei limiti indicati dallo statuto ».

98. Frattini, Garra.

Dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

Appare necessario confermare il principio secondo il quale le Federazioni sportive nazionali sono organi del CONI e svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI e delle Federazioni internazionali e cui esse sono associate. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle Federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati.

99. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

Al comma 1 sopprimere dalle parole: « e, nei soli casi » fino alla fine del

comma; sopprimere il comma 2; al comma 3 sopprimere le parole: « ai fini sportivi »; sopprimere il comma 4;

conseguentemente all'articolo 17 comma 4 sopprimere il primo periodo ».

100. Marchetti.

Dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

All'articolo 14, comma 4, venga sostituita la parola: « privato » con la parole: « pubblico ».

101. Bonato.

Dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

All'articolo 14, comma 4, vengano cancellate le parole: « a norma dell'articolo 12 del codice civile ».

102. Bonato.

Aggiungere dopo il punto 9):

« Articolo 14. – Aggiungere infine il seguente ulteriore comma 5:

5. “Nella regione Trentino Alto-Adige le federazioni sportive nazionali costituiscono, rispettivamente, nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano propri organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nella ltre regioni, agli organi periferici a livello regionale” ».

103. Pinggera.

Aggiungere al punto 10): « Si ritiene opportuno, come per il consiglio nazionale e la giunta del CONI, che la presenza degli atleti, con l'esclusione dei tecnici poiché professionali, debba essere prevista come principio informatore. Gli statuti delle federazioni preciseranno l'individuazione numerica e le modalità ».

104. Zanoletti, Garra.

Aggiungere al punto 10):

« All'articolo 15 – (Statuti delle Federazioni sportive nazionali). Sopprimere il comma 2 o, in alternativa, sostituire le parole: “non inferiore” con le parole: “non superiore” ».

105. Miraglia Del Giudice, Manzione.

Aggiungere al punto 10):

« Articolo 15, comma 2, cancellare dopo: ... organi federali di atleti ... fino al termine del comma (degli atleti) ».

106. Frattini, Garra.

Aggiungere al punto 10):

« All'articolo 15, comma 2, venga sostituito “30 per cento” con “50 per cento” ».

107. Bonato.

Aggiungere al punto 10):

« All'articolo 15, comma 2:

2. Ai fini di cui al comma 1, gli Statuti delle federazioni sportive nazionali prevedono procedure elettorali che garantiscono la presenza, negli organi federali, di atleti e tecnici sportivi in misura percentuale non inferiore al 30 per cento e non superiore al 40 per cento del totale dei componenti di tali organi, garantendo forme che assicurino un'equa rappresentanza delle atlete e degli atleti.

108. Garra, Migliori, Marotta.

Aggiungere dopo il punto 10):

All'articolo 15 sopprimere il comma 3.

109. Marchetti.

Aggiungere al punto 10):

All'articolo 15, comma 3, vengano cancellate le parole « del codice civile ».

110. Bonato.

Aggiungere dopo il punto 10):

All'articolo 15, comma 3 – Sostituire:
... dodici mesi ... con: ...diciotto mesi...

111. Frattini.

Aggiungere dopo il punto 10):

All'articolo 15, aggiungere infine il seguente ulteriore comma:

« 4. Nella regione Trentino-Alto Adige il CONI e le relative federazioni sportive nazionali ed anche quelle affiliate alle federazioni internazionali sono articolate a livello provinciale. Tali articolazioni provinciali esercitano le funzioni dei corrispondenti organi regionali ».

112. Pinggera.

La Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione 11 con la seguente:

« Il permanere del vincolo organico tra CONI e federazioni sportive nazionali impone la cancellazione dell'articolo 16 consentendo il mantenimento dell'attuale stato giuridico del personale del CONI in servizio presso le federazioni ».

113. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Sostituire il punto 11) con il seguente:

Venga abrogato l'articolo 16.

114. Bonato.

Sostituire il punto 11) con il seguente:

ART. 16

(Personale).

1. La disciplina del personale del CONI è adottata sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con re-

golamenti adottati dallaa Giunta nazionale.

2. Nel caso di trasferimento di personale del CONI impiegati presso le federazioni sportive nazionali alla data del 20 gennaio 1999, il trattamento di fine rapporto del personale trasferito è determinato ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

3. Il personale trasferito può optare, entro 60 giugno dalla data del trasferimento, per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento.

4. Al personale di cui ala comma 2 che dichiara di non accettare il trasferimento si applicano gli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 27 marzo 1993, e successive modificazioni. La dichiarazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data del trasferimento.

5. Invariato il comma 5.

115. Garra, Marotta, Migliori.

Sostituire il punto 11) con il seguente:

All'articolo 16, sostituire con nuovo testo:

In relazione ai compiti di interesse pubblico a cui partecipano le federazioni sportive nazionali, la giunta nazionale del CONI, sentite le FSN interessate, determinano il personale con il relativo numero di addetti, da assegnare alle singole federazioni sportive; la giunta nazionale assegna altresì gli incarichi di Segretario generale delle FSN ai dirigenti del CONI, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio nazionale; le federazione, che si avvalgono di personale del CONI in misura eccedente, il numero stabilità, potranno continuare ad avvalersene ad esaurimento sulla base della complessiva valutazione delle necessità operata dal CONI.

116. Frattini, Garra.

La Commissione ritiene opportuno sostituire l'osservazione n. 11 con la seguente:
« si ritiene opportuno che il personale pubblico in servizio presso le Federazioni

debba costituire la pianta organica delle Federazioni stesse, anche ai fini dell'attuazione delle finalità pubbliche riconosciute dall'articolo 14 e fare parte della complessiva pianta organica del CONI ».

117. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Sostituire il punto 11) con il seguente testo:

« Il personale pubblico in servizio presso le Federazioni deve costituire la pianta organica delle federazioni stesse, anche ai fini dell'attuazione delle finalità pubbliche riconosciute dall'articolo 14 (di cui al punto 9) e fare parte della complessiva pianta organica del CONI ».

118. Zanoletti, Frattini, Garra.

Sopprimere il punto 12.

119. Marchetti.

Sostituire il punto 12) con il seguente:

Articolo 17, comma 1 – Cancellare dopo: ... in carica ...fino al termine del comma (2004).

120. Frattini, Garra.

Sostituire il punto 12) con il seguente:

Articolo 17. comma 2 e 3 Cancellare.

121. Frattini, Garra.

Sostituire il punto 12) con il seguente:

Articolo 17. comma 3:

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 1.

122. Garra, Migliori, Marotta.

Al punto 12), lettera d) della proposta di parere sostituire le parole: « del Ministero per i beni e le attività culturali » con le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

123. Garra.

Sostituire il punto 12) con il seguente:

« Art. 17 - comma 4 sostituire: « dodici mesi » con: « diciotto mesi ».

124. Frattini, Garra.

Aggiungere al punto 12)

« All'articolo 17, comma 4, vengono abrogate le parole da: « le federazioni sportive » fino al termine della frase ».

125. Bonato.

Aggiungere al punto 12)

« All'articolo 17, comma 4, vengono inserite dopo le parole: « gli statuti » le parole: « delle federazioni sportive ».

126. Bonato.

Aggiungere dopo il punto 12):

« All'articolo 17 il comma 5 venga sostituito con il seguente: « Presso il Ministero per i Beni culturali è costituito il Comitato Nazionale Sport per tutti di cui fanno parte i rappresentanti delle regioni, degli enti locali, degli enti di promozione sportiva e dell'associazionismo sportivo. Il Comitato Nazionale Sport per tutti, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, ha compiti di coordinamento e di indirizzo al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, quale diritto di ogni cittadino ».

127. Bonato.

Aggiungere la osservazione 12-bis) che segue:

« Al comma 5 dell'articolo 17 aggiungere: “, fatto salvo la trasformazione della CSAI in autonoma e apposita Federazione Automobilistica Italiana alla pari delle altre federazioni sportive” ».

128. Di Bisceglie.

Aggiungere dopo il punto 12)

« Al comma 5 dell'articolo 17 (Disposizioni transitorie) il Governo precisi che l'attribuzione all'Automobile Club d'Italia del governo dell'automobilismo sportivo, attraverso la CSAI, è da considerarsi transitoria sino all'approvazione del nuovo statuto del CONI che dovrà prevedere la costituzione di un'apposita federazione sportiva com'è oggi per la FMI – federazione motociclistica italiana ».

129. Massa.

All'osservazione n. 13, al 10° rigo, inserire dopo: « ... carattere olimpico dello sport, » e prima di: « ... prevalenza dell'attività sportiva, »:

« riconoscimento C.I.O., Federazioni ed Organismi sportivi internazionali, tradizione sportiva della disciplina ».

130. Di Bisceglie, Manzini.

In relazione all'articolo 18 va osservato che appare viziato da incostituzionalità prevedere che un decreto delegato possa abrogare una legge speciale quale è la legge istitutiva del CONI così come confermato da tutte le disposizioni normative che disciplinano la materia (cfr. la legge 138/92).

131. Bonatesta, Magnalbò, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

A norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Schema di parere alternativo:

Premesso che, la delega discendente dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini) si pone come obiettivo il riordino degli enti pubblici al fine di migliorarne la funzionalità e di contenere i costi amministrativi;

considerato che, il decreto-legge concernente il riordino del CONI, approvato dal Consiglio dei ministri in data 29 gennaio 1999, si presenta di fatto come un nuovo statuto dell'Ente provvedendo persino ad individuare i compiti e a disciplinare i vari organi, stabilendo funzioni e composizioni, requisiti di partecipazione e di eleggibilità, durata e funzionamento, determinando in tal modo una impostazione del decreto gravemente lesiva del principio dell'autonomia e dell'organizzazione sportiva italiana, riconosciuta e tutelata dal legislatore da oltre 50 anni;

considerato altresì che, il rispetto di tale principio è stato espressamente richiamato nell'ordine del giorno n. 9.3506-B.2, accolto dal Governo presentato all'Assemblea del Senato il 24 febbraio 1999 e che impegna il Governo « a far sì che il decreto-legge che ha per oggetto il riordino del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO si attenga all'obiettivo di mero riordino dell'ente salvaguardandone l'autonomia, e quindi preservando al CONI il principio di autodeterminazione nella redazione e nell'approvazione dello

statuto, nella formazione ed approvazione del bilancio e nella gestione amministrativa »;

rilevato invece che, lo statuto, secondo quanto previsto nello schema di decreto-legge di fatto sarebbe definito nel decreto stesso togliendo all'Ente l'auspicata autonomia, e che ogni futura modifica ad integrazione dello stesso dovrebbe pertanto essere effettuata con provvedimento di carattere legislativo rappresentando un negativo passo indietro rispetto all'attuale situazione (il vigente statuto fù emanato con decreto del presidente della Repubblica) e che tale « ingabbiamento » normativo dell'ente provocherà l'esatto contrario di quanto si propone la legge delega rendendo difficilmente attuabile quanto previsto dallo stesso articolo 2 dello schema di decreto, o sia che il CONI possa conformarsi tempestivamente ai principi dell'ordinamento internazionale, « in armonia con le deliberazioni o gli indirizzi emanati dal CIO »:

ritenendo che, l'intera impostazione del provvedimento debba essere riconsiderato e che debbano essere invece emanate esclusivamente le norme di principio cui lo statuto dal CONI debba attenersi nell'esplicazione della propria autonomia regolamentare e organizzativa;

si esprime

PARERE NEGATIVO

allo schema di decreto legislativo concernente il riordino del CONI.

133. Frattini.